



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 56 del 31/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 10:02, nella sala consiliare "Filomena Morlando" del Palazzo di Città, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza urgente ed in convocazione unica con l'intervento dei signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome e Nome	P	A
	PIROZZI Nicola	X					
1	ACONE Raffaelina	X		17	LICCARDO Paolo		X
2	AGLIATA Rosa	X		18	MAISTO Pietro Giuseppe		X
3	ASCIONE Pasquale	X		19	PALMA Stefano		X
4	CACCIAPUOTI Francesco	X		20	PENNACCHIO Rita Rosangela	X	
5	CASTALDO Adriano	X		21	PEZZELLA Salvatore	X	
6	COMUNE Francesco	X		22	PIROZZI Giovanni	X	
7	CONTE Paolo	X		23	PORCELLI Luigi		X
8	D'AGOSTINO Salvatore	X		24	POZIELLO Antonio		X
9	D'ALTERIO Diego Nicola	X		25	POZIELLO Laura		X
10	DI DOMENICO Francesco	X		26	RAGOSTA Rosario	X	
11	DI GENNARO Gennaro	X		27	RICCIARDIELLO Stefano	X	
12	FASANO Ilaria	X		28	SEQUINO Luigi		X
13	GRANATA Antonio	X		29	SESTILE Caterina	X	
14	GUARINO Luigi		X	30	TARTARONE Cristoforo	X	
15	IODICE Lucia	X		31	VISCONTI Paola	X	
16	IOVINELLA Francesco		X	32	VITIELLO Maria	X	

PRESENTI: 24 ASSENTI: 9

Presiede il Consigliere comunale Avv. Adriano Castaldo nella qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Teresa Di Palma

3Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, ad oggetto: "Approvazione modifiche al Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali".

Sono presenti in aula, oltre al Sindaco Pirozzi Nicola, n. 23 Consiglieri: Acone, Agliata, Ascione, Cacciapuoti, Castaldo, Comune, Conte, D'Agostino, D'Alterio, Di Domenico, Di Gennaro, Fasano, Granata, Iodice, Pennacchio, Pezzella, Pirozzi Giovanni, Ragosta, Ricciardiello, Sestile, Tartarone, Visconti, Vitiello; risultano altresì assenti n. 9 Consiglieri: Guarino, Iovinella, Liccardo, Maisto, Palma, Porcelli, Poziello Antonio, Poziello Laura, Sequino.

Alle ore 10:07 entrano i Consiglieri Sequino e Liccardo (presenti 26)

Alle ore 10:08 entrano i Consiglieri Iovinella e Guarino (presenti 28)

Il Presidente dà quindi lettura della proposta n. DCC – 114 – 2021 del 27/05/2021.

Durante la lettura della proposta alle ore 10:15 entra il Consigliere Poziello Laura (presenti 29).

Prende la parola il Sindaco, e successivamente interviene il Consigliere Conte, per presentare delle proposte emendative al regolamento in discussione.

Alle ore 10:25 entra il Consigliere Palma Stefano (presenti 30).

Il Consigliere Conte consegna al Segretario Generale il documento contenente gli emendamenti.

Il Presidente passa alla lettura del primo emendamento, come di seguito riportato:

Art. aggiuntivo

I ter

Finalità e rapporti con il cittadino

Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività di riscossione volontaria e coattiva del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia e trasparenza, nonché a stabilire un rapporto di collaborazione con il contribuente.

Alle ore 10:30 si allontana il Consigliere Poziello Laura (presenti 29)

Non essendoci interventi, si passa alla votazione, che viene resa in forma palese, per alzata di mano, riportando il seguente esito:

Presenti 29

Favorevoli 3

Contrari 20 (Acone, Agliata, Cacciapuoti, Comune, D'Agostino, D'Alterio, Di Domenico, Di Gennaro, Fasano, Granata, Iodice, Palma, Pennacchio, Pezzella, Ragosta, Ricciardiello, Sestile, Tartarone, Visconti, Vitiello)

Astenuti 6 (Sindaco, Castaldo, Liccardo, Ascione, Guarino, Pirozzi Giovanni)

Alle ore 10:33 rientra il Consigliere Poziello Laura (presenti 30)

Interviene il Consigliere Tartarone, che interloquisce con il Presidente.

Successivamente prendono la parola il Consigliere Sequino Luigi, il Segretario Generale, il Consigliere Conte, il Sindaco.

Il Presidente dà lettura del secondo emendamento proposto dal Consigliere Conte, come di seguito riportato:

Art. aggiuntivo

I ter

Forma di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle entrate dell'Ente è operata secondo obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

2. La riscossione volontaria e coattiva delle entrate comunali è assicurata dai competenti Settori/servizi dell'Ente con l'eventuale affidamento a terzi di attività di supporto o complementari alla riscossione stessa, comprese le attività di gestione del relativo contenzioso.

3. Il comma 4 dell'articolo 1 è abrogato.

Dopo la lettura della proposta di emendamento interviene il Consigliere Conte.

Escono i Consiglieri Poziello Laura, Di Gennaro, Liccardo, Pirozzi Giovanni (presenti 26)

Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione, che viene resa in forma palese, per alzata di mano, riportando il seguente esito:

Presenti 26

Favorevoli 3

Contrari 19 (Acone, Agliata, Cacciapuoti, Comune, D'Agostino, D'Alterio, Di Domenico, Fasano, Granata, Iodice, Palma, Pennacchio, Pezzella, Ragosta, Ricciardiello, Sestile, Tartarone, Visconti, Vitiello)

Astenuti 4 (Sindaco, Castaldo, Ascione, Guarino)

Il Presidente dà lettura del terzo emendamento proposto dal Consigliere Conte, come di seguito riportato:

Modifica Art. 6 "Interessi moratori"

All'articolo 6, comma 1, modificare la parola "due" con "0,5".

Intervengono i Consiglieri Conte e Tartarone, il Segretario Generale, i Consiglieri Iovinella e Ragosta.

Rientrano i Consiglieri Liccardo e Pirozzi Giovanni (presenti 28).

Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione che viene resa in forma palese per alzata di mano, e che riporta il seguente esito:

Presenti 28

Favorevoli 3

Contrari 18 (Acone, Agliata, Cacciapuoti, Comune, D'Agostino, D'Alterio, Di Domenico, Fasano, Granata, Iodice, Palma, Pennacchio, Pezzella, Ragosta, Ricciardiello, Tartarone, Visconti, Vitiello)

Astenuti 7 (Sindaco, Castaldo, Pirozzi Giovanni, Ascione, Sestile, Liccardo, Guarino).

Durante la votazione sono rientrati i Consiglieri Di Gennaro e Poziello Laura (presenti 30).

Il Presidente dà lettura del quarto emendamento proposto dal Consigliere Conte, come di seguito riportato:

Art. aggiuntivo

Importi minimi

1. Non si dà luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva delle entrate tributarie il cui importo, comprensivo di interessi e sanzioni, sia inferiore a €25,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a una stessa entrata.

2. Non si procede al versamento o al rimborso delle entrate tributarie qualora l'importo complessivo dovuto o da rimborsare per l'intero anno sia inferiore a € 15,00, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti da norme speciali e le entrate calcolate su base giornaliera per le quali si riscuote la tariffa prevista senza applicare minimi.

3. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali per somme inferiori a € 25,00. Tale limite si intende riferito all'intero debito, anche derivante da entrate o annualità diverse. Il debito resta comunque dovuto dal soggetto moroso e potrà essere richiesto cumulativamente, fatta salva la prescrizione.

4. Gli importi minimi non sono da intendersi quale franchigia di pagamento delle entrate. Nel caso di versamento parziale, l'importo viene imputato al debito più remoto, andando a coprire preliminarmente le spese accessorie.

Interviene il Consigliere Conte, durante il cui intervento si allontana il Consigliere Palma (presenti 29).

Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione che viene resa in forma palese per alzata di mano, e che riporta il seguente esito:

Presenti 29

Favorevoli 4

Contrari	17	(Acone, Agliata, Cacciapuoti, Comune, D'Agostino, D'Alterio, Di Domenico, Fasano, Granata, Iodice, Pennacchio, Pezzella, Ragosta, Ricciardiello, Tartarone, Visconti, Vitiello)
Astenuti	8	(Sindaco, Castaldo, Di Gennaro, Pirozzi Giovanni, Ascione, Sestile, Liccardo, Guarino).

Il Presidente dà lettura del quinto emendamento proposto dal Consigliere Conte, come di seguito riportato:

Art. aggiuntivo

8 bis

Condizioni di particolare disagio socio – economico

1. Il Responsabile della Riscossione valuta l'opportunità di non attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del debitore e all'economicità dell'azione da intraprendere nei casi di particolare disagio socio economico dei soggetti, da identificarsi sulla base dei criteri di seguito riportati e degli eventuali ulteriori indirizzi emanati dalla Giunta Comunale.

2. In caso di particolare disagio socio economico di carattere temporaneo, il Responsabile della Riscossione può, in alternativa a quanto indicato nel primo comma, procedere a sospendere per sei mesi l'avvio o la prosecuzione di procedure cautelari ed esecutive.

3. Al termine dei sei mesi, verificato il persistere di condizioni di grave disagio socio economico come sopra rappresentato, potrà essere concesso un ulteriore termine di sospensione delle attività esecutive fino a un massimo complessivo pari a dodici mesi.

4. Lo stato di disagio viene valutato principalmente in relazione ai seguenti criteri:

A. Soggetto titolare di assegno sociale o reddito di cittadinanza;

B. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;

C. Altre situazioni di difficoltà economiche autocertificate, ai sensi dell'art. 46 e 47 sotto le responsabilità penali previste dall'art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e documentate dal richiedente anche attraverso documenti attestanti le disponibilità in essere, al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, delle disponibilità finanziarie del debitore stesso e dei componenti del nucleo familiare.

Intervengono i Consiglieri Conte e Tartarone.

Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione che viene resa in forma palese per alzata di mano, e che riporta il seguente esito:

Presenti 29

Favorevoli 4

Contrari	18	(Acone, Agliata, Cacciapuoti, Comune, D'Alterio, D'Agostino, Di Domenico, Di Gennaro, Fasano, Granata, Iodice, Pennacchio, Pezzella, Ragosta, Ricciardiello, Tartarone, Visconti, Vitiello)
----------	----	---

Astenuti	7	(Sindaco, Castaldo, Pirozzi Giovanni, Ascione, Sestile, Liccardo, Guarino).
----------	---	---

Il Presidente dà lettura del sesto emendamento proposto dal Consigliere Conte, come di seguito riportato:

Art. aggiuntivo

9 bis

Gestione dei crediti inesigibili o di improbabile riscossione

1. Sono ritenuti inesigibili o di dubbia esigibilità i crediti per i quali sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive o vi sia irreperibilità del debitore dopo almeno due tentativi di notifica, oppure vi sia incapienza del patrimonio del debitore o ancora uno stato di indigenza del debitore debitamente accertato anche qualora occorran le fattispecie di seguito indicate:

- A. Soggetto titolare di assegno sociale o reddito di cittadinanza;*
- B. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;*
- C. Altre situazioni di difficoltà economiche autocertificate, ai sensi dell'art. 46 e 47 sotto le responsabilità penali previste dall'art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e documentate dal richiedente anche attraverso documenti attestanti le disponibilità in essere, al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, delle disponibilità finanziarie del debitore stesso e dei componenti del nucleo familiare.*
- 2. L'Ente può procedere alla cessione pro-soluto dei crediti inesigibili o di dubbia, difficile o antieconomica esigibilità. I crediti da cedere sono individuati dal Funzionario responsabile del tributo con apposito provvedimento dirigenziale. In alternativa l'Ente può procedere all'affidamento di tali crediti ad Agenzia delle Entrate Riscossione.*
- 3. La cessione avverrà secondo gli indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale e previo esperimento delle procedure ad evidenza pubblica, previste dalla normativa vigente.*
- 4. La procedura di cessione dei crediti può essere avviata anche nel caso di crediti dichiarati inesigibili dall'agente della riscossione e nel caso di sanzioni per violazioni del codice della strada non riscosse bonariamente relative a veicoli immatricolati all'estero.*
- 5. Su proposta motivata del Funzionario responsabile del tributo, i residui attivi relativi a crediti inesigibili sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.*

Interviene il Consigliere Conte, durante il cui intervento si allontana il Consigliere d'Agostino (presenti 28).

Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione che viene resa in forma palese per alzata di mano, e che riporta il seguente esito:

Presenti	28	
Favorevoli	4	
Contrari	17	(Acone, Agliata, Cacciapuoti, Comune, D'Alterio, Di Domenico, Di Gennaro, Fasano, Granata, Iodice, Pennacchio, Pezzella, Ragosta, Ricciardiello, Tartarone, Visconti, Vitiello)
Astenuti	7	(Sindaco, Castaldo, Pirozzi Giovanni, Ascione, Sestile, Liccardo, Guarino).

Il Presidente dà lettura del settimo emendamento proposto dal Consigliere Conte, come di seguito riportato:

*Art. aggiuntivo
9 ter*

Compensazione su iniziativa dell'ufficio

- 1. Nel caso in cui un soggetto risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche ovvero ad altri titoli di qualunque specie e natura e il medesimo soggetto, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento o atti esecutivi divenuti definitivi e non più impugnabili, il Comune, con apposita comunicazione scritta, può procedere alla compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.*
- 2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.*
- 3. La compensazione credito/debito di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa in caso di:*
- a. importi a debito risultanti da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;*
 - b. pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;*

c. altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari;

d. liquidazione contributi sociali.

4. Resta salvo il potere del Comune di sospendere i rimborsi in presenza di pretese tributarie non definitive, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, D. Lgs. n. 472/1997.

Rientra in aula il Consigliere D'Agostino (presenti 29)

Non essendoci interventi, si passa alla votazione che viene resa in forma palese per alzata di mano, e che riporta il seguente esito:

Presenti 29

Favorevoli 4

Contrari 18 (Acone, Agliata, Cacciapuoti, Comune, D'Alterio, D'Agostino, Di Domenico, Di Gennaro, Fasano, Granata, Iodice, Pennacchio, Pezzella, Ragosta, Ricciardiello, Tartarone, Visconti, Vitiello)

Astenuti 7 (Sindaco, Castaldo, Pirozzi Giovanni, Ascione, Sestile, Liccardo, Guarino).

Il Presidente dà lettura dell'ottavo emendamento proposto dal Consigliere Conte, come di seguito riportato:

Art. aggiuntivo

9 quater

Compensazione su su istanza del debitore

1. È ammessa la compensazione su istanza del debitore con le modalità e alle condizioni previste nel presente articolo.

2. La compensazione è ammessa solo in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti del Comune a fronte di debiti tributari certi, liquidi ed esigibili, risultanti da provvedimenti divenuti definitivi e non più impugnabili, aventi ad oggetto somme diverse da quelle relative all'annualità in corso.

3. In presenza delle condizioni stabilite nel comma precedente, il debitore dovrà presentare, prima della scadenza di pagamento, una istanza contenente i seguenti elementi:

a. generalità e codice fiscale;

b. l'importo del debito al lordo della compensazione oltre all'indicazione della tipologia di tributo;

c. tipologia di credito vantato con l'indicazione dell'importo che si intende portare in compensazione;

d. l'eventuale attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e richieste in compensazione.

4. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Amministrazione. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.

5. Si applicano le cause di esclusione previste nel comma 3 dell'articolo precedente.

6. Il Responsabile della riscossione o il Responsabile del tributo/entrata, verificata la fondatezza del credito vantato e corretti gli errori di calcolo, eventualmente riscontrati, comunica al debitore l'esito dell'istanza di compensazione con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

Alle ore 11:15 si allontana il Consigliere Ascione (presenti 28).

Intervengono i Consiglieri Conte e Comune, durante il cui intervento vi è un momento di tumulto in aula, a seguito del quale abbandonano l'aula i Consiglieri Sequino, Poziello Laura, Conte, Iovinella. (presenti 24).

Dopo pochi minuti lasciano l'aula il Consigliere Liccardo (presenti 23) e Pirozzi (presenti 22).

Interviene il Presidente, che invita tutti i Consiglieri a mantenere toni consoni e rispettosi dell'Aula consiliare, e di seguito i Consiglieri Ragosta e Guarino.

Alle ore 11:35 rientra il Consigliere Palma (presenti 23).

Il Consigliere Comune riprende l'intervento precedentemente interrotto.

Alle ore 11:37 esce il Consigliere Guarino (presenti 22).

Intervengono i Consiglieri Tartarone e Cacciapuoti.

Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione, che viene resa in forma palese per alzata di mano, e che riporta il seguente esito:

Presenti 22

Favorevoli nessuno

Contrari 21 (Sindaco, Acone, Agliata, Cacciapuoti, Comune, D'Alterio, D'Agostino, Di Domenico, Di Gennaro, Fasano, Granata, Iodice, Palma, Pennacchio, Pezzella, Ragosta, Ricciardiello, Tartarone, Visconti, Vitiello, Sestile)

Astenuti 1 (Castaldo)

Il Presidente dà lettura del nono emendamento proposto dal Consigliere Conte, come di seguito riportato:

Modifica Art. 8 "Rateizzazione"

All'articolo 8, il comma 4 è abrogato.

Non essendoci interventi, si passa alla votazione, che viene resa in forma palese per alzata di mano, e che riporta il seguente esito:

Presenti 22

Favorevoli nessuno

Contrari 21 (Sindaco, Acone, Agliata, Cacciapuoti, Comune, D'Alterio, D'Agostino, Di Domenico, Di Gennaro, Fasano, Granata, Iodice, Palma, Pennacchio, Pezzella, Ragosta, Ricciardiello, Tartarone, Visconti, Vitiello, Sestile)

Astenuti 1 (Castaldo)

Non essendoci altri emendamenti da discutere, si passa alla votazione sulla proposta all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata n. DCC – 114 – 2021 del 27/05/2021 ad oggetto: "Approvazione modifiche al Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali".

Visti:

- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Visti altresì:

- i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- il parere favorevole della I Commissione consiliare prot. n. 57729 del 26/05/2021;
- il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei conti con proprio verbale n. 62 del 26/05/2021.

Attesa la propria competenza a procedere

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti 22

Favorevoli 21

Contrari nessuno

Astenuti 1 (Castaldo)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata n. DCC – 114 – 2021 del 27/05/2021 ad oggetto: “Approvazione modifiche al Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali” allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale. Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti	22
Favorevoli	21
Contrari	nessuno
Astenuti	1 (Castaldo)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dopo la votazione si allontana il Consigliere Palma (presenti 21).

Nell’allegato stralcio della seduta stenografica si può riscontrare quanto sopra.



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. DCC-114-2021 del 27/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Premesso che:

l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

Stabilito che l'iter di formazione dei regolamenti e delibere tariffarie sono importanti allegati obbligatori al bilancio, una simbiosi giustificata dalla necessità di collegare le risorse economiche alla spesa in osservanza delle regole dell'armonizzazione contabile disposte dal d. lgs. 23 giugno 2011 nr. 118 e ss.mm e ii.;

Preso atto che la legge di Bilancio 2020 all'art. 1, commi da 792 ad 815 ha profondamente innovato la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di competenza locale;

Appurato che i Comuni, nell'ambito della potestà regolamentare sopra richiamata sono legittimati a procedere, direttamente all'esercizio dell'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate a mezzo accertamenti esecutivi di cui al comma 792, art. 1 della legge 160/2019 ([GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45](#)) avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II° del D.P.R. 602/1973

Constato che gli accertamenti c.d. potenziati possono essere emessi solamente dagli enti indicati dal comma 784, articolo 1 della legge 160/2019 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52 comma 5 lettera b) del d lgs 446/97 e di cui al comma 691 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;

Accertato che la novella normativa ha creato un atto complesso che doveva essere obbligatoriamente utilizzato dal 1° gennaio 2020, data dalla quale non possono più essere notificati accertamenti privi dei nuovi requisiti di cui al comma 792 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Accertato che l'innovazione è strettamente in linea con quanto già introdotto e collaudato dallo Stato per alcuni tributi erariali (imposte dirette, Iva, IRES, IRAP) mediante l'articolo 29 del dl 31 maggio 2010 n. 78;

Preso atto che

al fine di adeguare l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla nuova normativa;

garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate da riscuotere forzatamente, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;

stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;

è stato predisposto ed approvato con delibera del Commissario Straordinario in funzione del Consiglio Comunale n. 23 del 16/07/2020 il Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate ;

Tenuto conto che con l'approvazione del suddetto regolamento sono state stabilite tra l'altro:

la disciplina della riscossione coattiva delle entrate, nelle fasi che vanno dalla propedeutica formazione del titolo esecutivo e del precetto per continuare con le fasi monitorie e quelle previste dal Titolo II° del d.P.R. 29 settembre 1973 nr. 602;

- i costi di elaborazione e notifica degli atti

misura degli interessi di mora da riscossione e le modalità di rateizzazione

l'introduzione della disciplina della rateizzazione e dilazione dei pagamenti dovuti per atti imposable di cui all'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche alla luce della risoluzione nr. 3/DF in data 17 aprile 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto necessario apportare una modifica relativamente all'istituto del rateizzo al fine di permetterne un miglior utilizzo da parte dei contribuenti ed una più sicura ed omogenea gestione da parte dell'Ente, in una fase in cui per l'eccezionale crisi sanitaria-economica si sta verificando un ricorso massivo da parte dei contribuenti a tale istituto,

Visto l'allegato schema di Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che nella seduta del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2021, è stata approvata la proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 2020 e del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 maggio 2021;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con

eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il parere favorevole ricevuto dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 let. b) n. 7 del D. lgs. N. 267/2000

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

Per i motivi espressi in premessa

PROPONE DI DELIBERARE

- *La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;*
- *Di approvare l'allegato "Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate", adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 il quale si compone di n. 11 articoli;*
- *Di dare atto che le nuove disposizioni regolamentari entrano in vigore dal 1° gennaio 2021;*
- *Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e s.m.i.;*
- *Di procedere, a cura di ciascun Settore che abbia in corso affidamento a terzi di ruoli/liste di carico di partite da riscuotere, all'invio dell'unito provvedimento al concessionario incaricato della riscossione per gli adempimenti conseguenti;*
- *Di pubblicare il presente regolamento:*
all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.giugliano.na.it nella sezione "Regolamenti";
- *Di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.*

*Il Resp.del Servizio
Dott. Sergio Pirozzi*

*Il Dirigente del Settore
Dott. Andrea Euterpio*

Elenco allegati:

PARERE PRIMA COMMISSIONE
RESOCONTO STENOGRAFICO
REGOLAMENTO APPROVATO
PROPOSTA MODIFICHE REGOLAMENTO
PARERE REVISORI



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DCC-114-2021 del 27/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Il Dirigente del SETTORE SERVIZI FINANZIARI esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000, il seguente parere in ordine alla suddetta proposta: **parere Favorevole.**

li, 27/05/2021

Il Dirigente
f.to Andrea Euterpio



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. DCC-114-2021 del 27/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

li, 27/05/2021

Il Dirigente
f.to Dott. Andrea Euterpio

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Avv. Adriano Castaldo

Il Segretario Generale
F.to dott. Teresa Di Palma

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il n. 1376 dal 10/06/2021 e vi rimarrà pubblicata per n. 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Giugliano in Campania, 10/06/2021

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale
F.to dott.ssa Nunzia Sequino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale diverrà esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi dell'art 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Giugliano in Campania, 10/06/2021

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale
F.to dott.ssa Nunzia Sequino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Giugliano in Campania, 10/06/2021

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale
F.to dott.ssa Nunzia Sequino